



MOZIONE PRESENTATA DAL DOTT. TOMASELLI – PRESIDENTE CAO – APPROVATA DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE NELLA SEDUTA DEL 02.02.2009

La necessità di nominare un direttore sanitario o tecnico per gli ambulatori medici è stabilita già dal RD 3 Febbraio 1901 n.45 all'art.83: "Chiunque intende aprire o mantenere in esercizio ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ovvero case o pensioni per gestanti, ne fa domanda al prefetto, corredandola con la dichiarazione scritta di un dottore in medicina e chirurgia, che assume la direzione tecnica..."

In seguito all'istituzione della professione di Odontoiatra con la legge 409/1985 è divenuta opinione comune che la direzione degli ambulatori di odontoiatria possa essere assunta sia da iscritti all'albo medici che da iscritti all'albo odontoiatri, tuttavia ad oggi non vi è alcuna disposizione di legge che abbia in qualche modo chiarito i limiti e le condizioni per l'assunzione di tale responsabilità.

La LR del Veneto 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali", avendo come scopo primo la promozione della "qualità dell'assistenza sanitaria ... il livello tecnico-professionale e scientifico ... in condizioni di efficacia ed efficienza" sarebbe stato il luogo più opportuno per ridefinire appunto la figura del direttore sanitario con particolare riguardo agli ambulatori odontoiatrici.

Al contrario la legge si limita a prescrivere, al punto AMBODO1.AU.3.2 che un Odontoiatra deve essere individuato come responsabile sanitario.

Questa prescrizione non identifica in alcun modo gli obblighi né le sanzioni connesse con tale ruolo, per cui mentre da un lato resta chiara la sanzione ex art.193 TULS per cui un ambulatorio non può essere aperto né mantenuto aperto in assenza di un direttore sanitario, dall'altro il venire meno dell'"Odontoiatra responsabile" dopo l'avvenuta autorizzazione, non espone l'ambulatorio ad alcuna sanzione, né d'altra parte sono specificati i compiti né le responsabilità di detta figura.

La specificazione all'interno della normativa connessa con l'autorizzazione regionale del requisito dell'iscrizione all'albo Odontoiatri per il direttore sanitario di strutture odontoiatriche, e comunque l'eventuale nomina di un direttore sanitario iscritto all'albo Odontoiatri per ogni parte di un poliambulatorio che eserciti attività Odontoiatrica, è evidentemente indispensabile per la tutela della salute della popolazione, per la verifica e il controllo della qualità delle cure erogate, nonché per i processi di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'appropriatezza delle stesse.

Una mancata precisazione in tal senso poteva avere senso negli anni immediatamente successivi all'istituzione della professione di Odontoiatra, nei quali il medico poteva e doveva presumere che avesse anche la formazione per esercitare o perlomeno verificare l'esercizio dell'odontoiatria.

A distanza di 23 anni da tale istituzione è francamente difficile credere che chi non ha mai esercitato e non si è mai aggiornato (in quanto a ciò inibito dalla non iscrizione all'albo professionale) possa avere mantenuto una preparazione adeguata, mentre per i laureati iscritti dopo il 1985 tale preparazione è da escludere a priori.

Pertanto l'Ordine dei Medici di Venezia chiede alla Federazione Regionale degli Ordini dei Medici del Veneto, di interloquire con le istituzioni regionali al fine di ottenere che tra i requisiti per l'assunzione della direzione sanitaria di strutture odontoiatriche venga inclusa l'iscrizione all'Albo Odontoiatri, e che venga prevista una figura analoga di direzione sanitaria per sottostrutture odontoiatriche facenti parte di strutture mediche polifunzionali.